

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

### RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 1952

(131<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza

del Vice Presidente ROMANO DOMENICO

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Approvazione)

« Sistemazione delle cliniche dell'Università di Padova » (N. 1599-B) (D'iniziativa dei senatori Ferrabino ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BUIZZA, relatore . . . . . Pag. 1435

« Provvedimenti per il completamento dell'Ospedale Policlinico di Bari » (N. 2202) (D'iniziativa dei senatori Troisi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GENCO, relatore . . . . . 1439

BUIZZA . . . . . 1440

« Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia » (N. 2257):

TOSSELLI, relatore . . . . . 1442

« Assegnazione di nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova » (N. 2305):

TOSSELLI, relatore . . . . . 1442

(Discussione e approvazione)

« Completamento dei lavori di costruzione di case per senza tetto e per reduci » (N. 2258):

PRESIDENTE . . . . . : Pag. 1436, 1437

CAPPELLINI . . . . . 1436

« Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane » (N. 2293) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TISSI, relatore . . . . . 1432, 1433, 1434

FOCACCIA, Sottosegretario di Stato per i trasporti . . . . . 1432, 1433, 1434

PANETTI . . . . . 1432

BUIZZA . . . . . 1432, 1433

TOMMASINI . . . . . 1433

VOCOLI . . . . . 1434

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Finanziamento per la restaurazione dell'antico collegio "Carlo Alberto" con la costruzione di nuovi edifici per il Collegio universitario di Torino » (N. 2213) (D'iniziativa dei senatori Panetti ed altri):

TOSSELLI, relatore . . . . . 1437, 1438

VOCOLI . . . . . 1438

TISSI . . . . . 1438

PANETTI . . . . . 1438

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Buizza, Canevari, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Genco, Mancini, Ottani, Panetti, Priolo, Ricci Federico, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

Sono altresì presenti, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, i senatori Milillo e Schiavone, in sostituzione rispettivamente dei senatori Lopardi e Martini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Focaccia.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane** » (N. 2293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tissi.

TISSI, *relatore*. Debbo innanzi tutto lamentare il fatto che il testo di questo disegno di legge mi è stato inviato con notevole ritardo; a questo riguardo, debbo pregare il Presidente della Commissione di voler provvedere in modo che simili inconvenienti non abbiano più a ripetersi.

Entrando nel merito del disegno di legge, faccio presente che esso prevede l'estensione al personale addetto alle filovie ed alle autolinee urbane ed extra urbane, esercitate da aziende municipalizzate e private, di quei benefici particolari, attualmente riservati ai ferrottramvieri a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Tra questi benefici sono da annoverare la stabilità dell'impiego e il trattamento previdenziale.

Poichè il personale ora menzionato esplica presso a poco lo stesso servizio dei ferrottramvieri, ed essendo pertanto il disegno di legge ispirato a evidenti criteri perequativi, le disposizioni in esso contenute mi sembra che meritino di essere approvate dalla Commissione pur dovendosi sottolineare che in tal modo si vengono a creare, a favore delle categorie in questione, condizioni di favore, rispetto a quelle degli operai dell'industria.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi associo pienamente a quanto ha

rilevato il relatore, e pertanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, il quale, come il relatore ha osservato, estende i benefici attualmente goduti dai ferrottramvieri al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane, il quale, data l'analogia delle rispettive mansioni, merita l'equiparazione proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonchè le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate da aziende municipalizzate e private;

b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;

c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.

PANETTI. Per quanto riguarda l'ammissione del personale addetto ai servizi automobilistici ai benefici previsti dal presente disegno di legge, desidererei sapere entro quali limiti tale personale è contemplato nel provvedimento in esame, giacchè se determinati limiti non fossero perentoriamente fissati, si potrebbe pensare che a poco a poco tutti i lavoratori della categoria ora menzionata, a qualsiasi tipo di servizio automobilistico siano addetti, possano giungere ad usufruire del particolare trattamento previsto nel disegno di legge stesso.

BUIZZA. Vorrei far rilevare al senatore Panetti, in primo luogo che qui si tratta solo di servizi in concessione, ed in secondo luogo

che all'articolo 1 si precisa esplicitamente che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano esclusivamente, oltre che al personale dei servizi automobilistici urbani, al personale «addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani».

TISSI, *relatore*. Alle osservazioni del senatore Buizza, desidero aggiungere soltanto che una ulteriore limitazione è data dal fatto che, salvo per quanto concerne il trattamento previdenziale, sono esclusi dai benefici previsti nel provvedimento in esame i dipendenti da aziende per le quali dal Ministero dei trasporti sia ritenuto sufficiente un numero di 25 agenti.

TOMMASINI. Debbo anzitutto premettere che io mi compiaccio del fatto che il trattamento attuale dei ferotramvieri venga esteso alle categorie affini.

Ciò detto, debbo tuttavia osservare che l'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame darà indubbiamente luogo ad un determinato onere finanziario a carico del datore di lavoro. Ora, così stando le cose, io mi domando su chi in effetti tale onere andrà a gravare, ed a questo quesito ritengo che si possa rispondere che tale onere ricadrà sullo Stato, il quale dovrà farvi fronte attraverso l'aumento delle sovvenzioni da esso erogate alle società che gestiscono i servizi in concessione. Dopo aver ciò rilevato dovrei chiedermi se non sia opportuno che sul disegno di legge venga richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Faccio osservare innanzi tutto al senatore Tommasini, che, per quanto riguarda i servizi automobilistici, lo Stato non concede alcuna sovvenzione, quando essi siano gestiti da privati o da aziende municipalizzate, e pertanto, in questo caso, le preoccupazioni del senatore Tommasini non hanno ragion d'essere.

Per quanto concerne invece le filovie e le tramvie, a favore delle quali lo Stato effettivamente concede determinate sovvenzioni, osservo che non può prospettarsi alcun maggior onere a carico dello Stato stesso in quanto alla spesa prevista nel presente disegno di

legge, la quale evidentemente non potrà che ricadere sul datore di lavoro, si farà fronte praticamente con un aumento delle tariffe.

BUIZZA. Nella ormai lunga polemica fra la rotaia e la gomma, si sostiene in genere che, mentre la rotaia è gravata dell'onere derivante dall'equo trattamento del personale, ma non di quello derivante dalla manutenzione della via, la gomma invece usufruisce della strada la cui manutenzione è a carico dell'ente proprietario della strada stessa, e d'altra parte non è sottoposta agli oneri causati dall'estensione, al personale dei servizi automobilistici, delle provvidenze di cui gode il personale ferotramviario. Appare, quindi, opportuno, ai fini di una esatta valutazione dell'economicità dei due mezzi, che essi siano posti nelle stesse condizioni, cioè che vengano estesi ai servizi automobilistici gli oneri che attualmente gravano sulle tramvie. Da questa premessa deriverebbe, come conseguenza logica, che l'estensione delle provvidenze previste dal disegno di legge in esame a favore del personale delle autolinee e delle filovie debba far carico sui datori di lavoro, salva la possibilità che essi hanno di rivalersi della maggiore spesa con un aumento delle tariffe.

TISSI, *relatore*. Vorrei osservare che i rilievi del senatore Buizza non sembrano esatti: in realtà l'utente della strada paga per la manutenzione della strada stessa, dato che lo Stato dedica a tale scopo una notevole aliquota del gettito delle molteplici imposizioni fiscali, a cui effettivamente l'automobilista è sottoposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

Ai fini della presente legge sono da considerarsi urbani i servizi automobilistici che si svolgono per intero nell'ambito del centro abitato o colleghino con lo stesso o tra di loro frazioni con continuità di abitato od allaccino i

centri urbani con i sobborghi, con i propri scali ferroviari e portuali, con i propri aeroporti, ovvero colleghino tra di loro centri urbani costituenti un unico complesso economico-sociale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

### Art. 3.

Il personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e quello dei servizi pubblici di trasporto di cui al precedente articolo 1, è classificato nella categoria del personale avventizio previsto dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363, se dipendente da azienda per la quale, a giudizio del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25 per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Alla categoria del personale avventizio, di cui al precedente comma, appartiene anche il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio.

Restano comunque in vigore le disposizioni dell'articolo 2 della legge 14 maggio 1949 n. 269, relative alla iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti, con decorrenza 1° gennaio 1945, del personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dipendente da azienda per la quale sia sufficiente un numero di agenti non superiore a quello indicato nel comma precedente, salve sempre le condizioni di migliore favore eventualmente esistenti.

VOCCOLI. Il disegno di legge in esame, approvato dal Consiglio dei ministri in data 1° dicembre 1951, avrebbe originariamente dovuto provvedere soltanto all'estensione delle norme del decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane, come d'altronde è detto nello stesso titolo del disegno di legge: a raggiungere tale scopo appaiono sufficienti

i primi due articoli, mentre il terzo dovrebbe considerarsi pleonastico.

Con l'articolo 3 si tenta, invece, di stabilire una norma che verrebbe a sopprimere la stabilità di impiego per il personale delle aziende ferrotramviarie e delle linee di navigazione interna, con un numero di agenti inferiore a 25, il cui trattamento giuridico era già contemplato nel decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Noi ci dichiariamo, pertanto, contrari alla approvazione dell'articolo 3, del quale chiediamo la soppressione.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Faccio osservare al senatore Voccoli che l'esclusione dal godimento dei benefici previsti nel disegno di legge in esame del personale dipendente da aziende per le quali dal Ministero dei trasporti sia ritenuto sufficiente un numero di agenti inferiore a 25, era già contenuta nel decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Mi dichiaro pertanto contrario all'approvazione della proposta del senatore Voccoli.

TISSI, *relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Sottosegretario. Desidero soltanto aggiungere che qualora l'emendamento venisse approvato, in definitiva esso si risolverebbe nell'imposizione di un nuovo onere finanziario a carico delle piccole aziende.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Voccoli di soppressione dell'articolo 3, non accettata dal Governo nè dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

VOCCOLI. Quantunque la mia proposta di emendamento sia stata respinta, desidero dichiarare che darò ugualmente il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrabino ed altri: « Sistemazione delle cliniche dell'Università di Padova » (N. 1599-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione delle cliniche dell'Università di Padova », d'iniziativa dei senatori Ferrabino ed altri. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buizza.

BUIZZA, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, il Senato approvò nella riunione del 24 gennaio 1952 il disegno di legge di iniziativa dei senatori Ferrabino, Merlin Umberto, Ceschi, Lorenzi e Pietra sulla sistemazione delle cliniche dell'Università di Padova nel testo proposto, senza apportarvi alcuna modifica. La Camera dei deputati lo ha invece modificato all'articolo 1, nel senso che, là dove il testo approvato dal Senato stabiliva che l'onere dei finanziamenti, ammontante a una cifra globale di un miliardo e 700 milioni, dovesse essere così ripartito: un miliardo e 600 milioni di lire a carico dello Stato e 100 milioni a carico del Consorzio degli enti locali, il testo approvato dalla Camera dei deputati si limita ad autorizzare il finanziamento di un miliardo e 600 milioni di lire a carico dello Stato. Tale emendamento appare pienamente giustificato, dato che noi non abbiamo alcuna veste per autorizzare gli enti locali a fare degli stanziamenti che eventualmente esorbitassero dalle loro possibilità; resta comunque sottinteso che il Consorzio degli enti locali dovrà farsi carico di fornire, se saranno necessari, i 100 milioni occorrenti per completare l'importo globale del finanziamento.

All'articolo 2, nel quale si prevede la ripartizione della intera spesa in otto esercizi, la Camera dei deputati ha apportato solo una modifica di carattere formale, nel senso di precisare che la spesa in questione è solo quella a carico dello Stato, e pertanto il testo dell'articolo 2 stesso resta sostanzialmente immutato.

L'articolo 3 è rimasto identico. Il testo dell'articolo 4 è stato sostituito da un altro che

consta di due commi. Il primo comma è il seguente: « Alla copertura della prima quota di lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio suddetto ». La Camera dei deputati ha approvato questo primo comma dell'articolo 4 tenendo conto del fatto che quando il disegno di legge fu discusso presso l'altro ramo del Parlamento era già stato approvato il primo provvedimento di variazione al bilancio, mentre quando il disegno di legge stesso fu sottoposto all'esame del Senato, il primo provvedimento di variazione al bilancio era stato bensì presentato, ma non ancora approvato.

Nel secondo comma dell'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati si prevede che alla copertura dell'onere di lire 200 milioni per l'esercizio 1952-53 si provvederà a mezzo di una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio: tale aggiunta è parsa opportuna essendo nel frattempo intervenuta la pubblicazione dei bilanci.

Infine all'articolo 5 non è stato apportato alcun emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla votazione dei soli articoli del disegno di legge modificati dalla Camera dei deputati, di cui dò lettura:

Art. 1.

A favore del Consorzio edilizio per la sistemazione della Università di Padova, costituito in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, e con lo scopo di addivenire alla organica sistemazione delle Cliniche universitarie, è disposto un nuovo finanziamento di lire 1.600.000.000 a carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 100 milioni nell'esercizio	1951-52
» 200 » »	1952-53
» 200 » »	1953-54
» 200 » »	1954-55
» 200 » »	1955-56
» 200 » »	1956-57
» 250 » »	1957-58
» 250 » »	1958-59

(È approvato).

#### Art. 4.

Alla copertura della prima quota di lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio suddetto.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni per l'esercizio 1952-53 viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Completamento dei lavori di costruzione di case per senza tetto e per reduci » (N. 2258).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento dei lavori di costruzione di case per i senza tetto e per reduci ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici nel limite di spesa di lire 2.175.000.000 è autorizzato a provvedere al completamento dei fabbricati rimasti incompiuti alla data dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, dei quali era stata iniziata la costruzione ai

sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, nonché dei fabbricati rimasti incompiuti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240.

I lavori di cui al precedente comma sono gestiti dai Provveditorati regionali alle Opere pubbliche competenti per territorio.

Alla relativa spesa si farà fronte con le normali assegnazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da danni bellici.

Riferirò io stesso sul disegno di legge, che d'altronde è molto semplice.

Come si ricorderà, a norma del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato ad effettuare la costruzione di case popolari per senza tetto nei Comuni maggiormente danneggiati dagli eventi bellici, analogamente a quanto era avvenuto per la costruzione di case per reduci senza tetto, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240.

Una parte ragguardevole di tali edifici sono rimasti incompiuti per esaurimento dei fondi stanziati con i provvedimenti legislativi citati, ed è pertanto necessaria un'ulteriore autorizzazione di spesa, che viene appunto proposta col disegno di legge in esame, il quale prevede il prelievo di lire 2.175.000.000 dalle normali assegnazioni del bilancio per la concessione di contributi per danni di guerra. Tuttavia, poichè la legge 25 giugno 1949, n. 409, consentiva la costruzione di case per senza tetto unicamente col sistema della concessione a pagamento differito, per rendere possibili i lavori in parola è stato necessario predisporre un apposito provvedimento legislativo. La spesa prevista nel disegno di legge in esame rientra pertanto nelle normali disponibilità di bilancio, e non costituisce un maggior onere a carico dello Stato.

Infine, secondo quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo unico, all'esecuzione dei lavori sovrintenderanno i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio.

In conclusione, dati i criteri a cui il presente disegno di legge si ispira, ritengo di poterne proporre l'approvazione alla Commissione.

**CAPPELLINI.** Mi dichiaro, in linea generale, favorevole all'approvazione del disegno

di legge in esame. Debbo, però, rilevare che nella relazione si dice che: « Il Ministero del tesoro, interessato alla questione, ha convenuto sulla opportunità di completare i lavori in parola, facendo però presente la necessità di fronteggiare la spesa occorrente con la riduzione, per importo corrispondente, di altre assegnazioni autorizzate con la legge che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente ». In altre parole, si riscontra anche in questo caso la deficienza di leggi organiche, il che ci obbliga a far ricorso a leggi speciali, con le quali, per finanziare determinate opere, si stornano fondi dai capitoli del bilancio.

In sostanza, quindi, ci si muove sempre nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, e ciò mi sembra denoti veramente una scarsa serietà dato che in definitiva questi storni di fondi si risolvono in un accantonamento di altre opere, per le quali vengono a mancare i necessari finanziamenti.

**PRESIDENTE.** Faccio rilevare al senatore Cappellini che l'impostazione del bilancio dei Lavori pubblici riguarda esclusivamente lavori di completamento, manutenzione e sistemazione, dato che, tranne per quanto concerne le leggi speciali, il bilancio non comporta possibilità di opere nuove.

Il disegno di legge in discussione risponde quindi pienamente alla impostazione del bilancio.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione ed approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Finanziamento per la restaurazione dell'antico collegio "Carlo Alberto" con la costruzione di nuovi edifici per il Collegio universitario di Torino » (N. 2213) (D'iniziativa dei senatori Panetti ed altri).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Panetti ed altri: « Finanziamento per la restaurazione dell'antico collegio "Carlo

Alberto" con la costruzione di nuovi edifici per il Collegio universitario di Torino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

**TOSELLI, relatore.** Onorevoli colleghi, recentemente il collega senatore Panetti ha avuto occasione di illustrare molto perspicuamente i precedenti di questo disegno di legge ed i motivi che hanno indotto i rappresentanti degli Istituti universitari di Torino ad appoggiarlo. Esso prevede la riattivazione del collegio « Carlo Alberto » di Torino, destinato ad accogliere studenti particolarmente meritevoli ma privi dei mezzi necessari per sostenere le spese sempre più rilevanti dei corsi universitari.

A tale scopo, il Rettore dell'Università di Torino, il direttore del Policlinico ed il direttore del Collegio universitario hanno elaborato un progetto, secondo il quale il Collegio « Carlo Alberto », per le spese di finanziamento, si appoggerà al Collegio universitario già esistente, il quale ha ottenuto il riconoscimento dello Stato ed ha pertanto diritto a determinate sovvenzioni. Tale Collegio attualmente dispone di soli 100 posti, 80 dei quali sono riservati a studenti dell'Università e 20 a studenti del Politecnico.

È evidente che tale limitatissima disponibilità, specie per quanto riguarda gli allievi del Politecnico, non è assolutamente adeguata alle attuali esigenze, anche in rapporto al fatto che, costruendosi il nuovo edificio del Politecnico — per il quale sono stati già stanziati i fondi nei vari esercizi di competenza — prevedibilmente a tale istituto affluirà un numero sempre maggiore di studenti.

Ora, mentre il Collegio universitario è disposto ad assumersi, a proprio carico e con propri fondi, il finanziamento delle spese di gestione per ospitare gli studenti del Collegio « Carlo Alberto », non è però in grado di far fronte alla spesa occorrente per la costruzione dei nuovi locali che dovrebbero essere destinati agli allievi del « Carlo Alberto », spesa che è stata preventivata in 180 milioni. A tale onere, come prevede l'articolo 1 del disegno di legge, dovrebbe pertanto far fronte il Ministero dei lavori pubblici. È stato richiesto in proposito il parere della Commissione finanze e tesoro e del Ministero dei lavori pub-

blici; mentre la prima ha espresso parere nettamente favorevole, il secondo, pur affermando di rendersi conto dell'utilità dell'opera e dichiarandosi favorevole, ha suggerito che la spesa, anzichè essere ripartita in due soli esercizi, la qual cosa importerebbe una spesa di 90 milioni rispettivamente per gli esercizi 1952-1953 e 1953-54, sia suddivisa in tre esercizi, in modo che l'onere che verrà a gravare per ogni esercizio sul bilancio del Ministero non superi i 60 milioni.

Concludendo, mentre faccio mia la proposta del Ministero dei lavori pubblici, esprimo il mio avviso pienamente favorevole al disegno di legge in discussione, trattandosi in sostanza di venire incontro a giovani di buona volontà e di spiccato ingegno, i quali, per le loro disagiate condizioni economiche, non hanno possibilità alcuna di far fronte alle gravose spese degli studi universitari. Aggiungo, per confortare ulteriormente il vostro voto, che l'ammissione al Collegio è subordinata non solo al superamento di esami seri e coscenziosi, con i quali si vaglia la capacità dei candidati, ma altresì all'accertamento delle loro condizioni economiche, evitandosi così ogni possibilità di abusi.

Chi vi parla può testimoniare di certi casi in cui dal Collegio « Carlo Alberto » sono stati esclusi studenti che, pur avendo buone classifiche, godevano di un certo benessere economico.

Pertanto, onorevoli colleghi, ritengo che voi possiate dare con tranquilla coscienza il vostro voto favorevole a questo disegno di legge, sicuri che lo stanziamento proposto sarà bene impiegato.

VOCOLI. Anche a nome dei colleghi della mia parte politica dichiaro che noi, specialmente per le ultime considerazioni del collega Toselli, voteremo a favore del presente disegno di legge.

TISSI. Vorrei chiedere all'onorevole relatore, a chi apparterrà il fabbricato, all'ampliamento del quale si dovrà provvedere con i fondi stanziati con questo disegno di legge.

TOSELLI, *relatore*. Il fabbricato sarà di proprietà dell'Istituto, che, del resto, è riconosciuto dallo Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

#### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di lire 180.000.000, alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio « Carlo Alberto ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa, di cui al precedente articolo, si farà fronte con i fondi del bilancio del Ministero dei lavori pubblici in due esercizi consecutivi, a partire da quello successivo alla pubblicazione della presente legge.

PANETTI. Mi sia consentito di manifestare il mio vivo desiderio che il finanziamento per l'esecuzione dei lavori abbia effettivamente a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53; il che potrebbe non avvenire se l'approvazione del disegno di legge venisse dilazionata, presso l'altro ramo del Parlamento.

A questo proposito, vorrei chiarire che il primo finanziamento sarebbe a carico del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, il quale ha a sua disposizione determinati fondi da cui potrebbe prelevare quelli necessari per iniziare i lavori.

Si propone poi di aumentare da 2 a 3 esercizi il riparto della spesa, affinché l'onere sia praticamente trascurabile o almeno di poco rilievo.

Ciò premesso, per maggior sicurezza, sarebbe opportuno stabilire nell'articolo 2 di questo disegno di legge che la spesa di cui al precedente articolo 1 debba essere, sì, ripartita in tre annualità ma a partire dall'esercizio 1952-53.

TOSELLI, *relatore*. Per venire incontro al desiderio del collega Panetti, presentatore con altri senatori del disegno di legge, propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 2, che mi auguro incontri il favore di tutti i colleghi:

« La spesa, di cui al precedente articolo, graverà sul bilancio del Ministero dei lavori



pubblici e sarà ripartita in tre esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1952-53.

« Alla copertura della quota di lire 60.000.000, per ciascuno dei tre esercizi finanziari, si provvederà con una corrispondente parte dei fondi stanziati al capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1953-54 e 1954-55 ».

**PRESIDENTE.** Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge, nel nuovo testo ora proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

#### Art. 3.

La progettazione e la direzione dei lavori, di cui ai precedenti articoli possono essere affidate dal Ministero dei lavori pubblici al Collegio universitario di Torino.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Troisi ed altri: « Provvedimenti per il completamento dell'Ospedale Policlinico di Bari » (N. 2202) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il completamento dell'Ospedale Policlinico di Bari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Genco.

**GENCO, relatore.** Onorevoli colleghi, precedentemente allo scoppio della guerra, allo scopo di risolvere il problema dell'assistenza

sanitaria delle popolazioni pugliesi ed anche allo scopo di risolvere i problemi dell'insegnamento della Università di Bari, alla cui Facoltà di medicina affluisce un numero particolarmente elevato di allievi, fu progettato un complesso didattico-ospitaliero, composto di 21 padiglioni; progettista fu uno specialista di impianti e costruzioni ospitaliere; l'ingegner Marcovigi, scomparso da qualche anno.

Alla realizzazione di tale opera fu preposto un Consorzio formato da tre Enti, Comune, Provincia e Stato; per l'esecuzione dei lavori fu preventivata, prima della guerra, una spesa di 51 milioni, 41 dei quali erano già stati spesi prima della fine del 1940, quando gli edifici, già in avanzato stato di costruzione, abbisognavano ormai delle sole rifiniture, cioè degli intonaci, di parte dei pavimenti, dell'attrezzatura ospitaliera, ecc.; senonchè, sopraggiunta la guerra, gli edifici già costruiti furono adibiti insieme ai fabbricati della Fiera del Levante ad accantonamento delle truppe in partenza per l'Albania e la Grecia, subendo gravissimi danni e devastazioni, facilmente immaginabili: rubinetti smontati, termosifoni e tubazioni per l'acqua asportati, finanche condutture di fogne divelte, infissi messi al fuoco per riscaldare le truppe. In conseguenza di tale stato di cose, i 10 milioni residui dello stanziamento globale di 51 milioni e non ancora utilizzati, non poterono essere mai spesi, come non poterono essere spesi i 25 milioni stanziati dallo Stato nel 1941, per provvedere agli impianti speciali e all'arredamento dei padiglioni.

All'occupazione degli edifici da parte delle Autorità militari italiane susseguì l'occupazione militare alleata, la quale ebbe termine solo nel 1947, quando, essendo intervenuta la svalutazione della moneta, i 35 milioni complessivamente disponibili erano divenuti del tutto insufficienti a coprire l'importo dei lavori ancora da eseguire, per i quali, secondo i computi fatti, sarebbe occorsa ormai una somma di circa un miliardo e mezzo, oltre ad altri seicento milioni necessari per la riparazione dei danni procurati dagli eventi bellici, per un totale, quindi, di circa 2 miliardi. Lo Stato è intervenuto nei limiti delle sue normali disponibilità, erogando 250 milioni per la riparazione dei danni bellici, oltre alle erogazioni

effettuate, da parte sua, dal Provveditorato alle opere pubbliche, ma sta di fatto che attualmente di tutto il complesso ospitaliero funzionano solo tre padiglioni, i quali non sono neanche ultimati in quanto mancano gli intonaci esterni.

Per rendere efficiente questo grande complesso assistenziale e tenuto conto anche della necessità di dare un assetto definitivo alla Facoltà di medicina dell'Università di Bari, la quale occupa diversi locali nell'Ateneo e in altre zone della città - come l'Ospedale dei bambini, per esempio, in cui ha sede la clinica pediatrica - è stato presentato, di iniziativa parlamentare, il disegno di legge in esame con il quale, partendo da un preventivo di spesa di 1.550 milioni, elaborato dal Consorzio interessato, in base a criteri di stretta economia, e tenendo presente che sono stati già concessi 350 milioni, si prevede un ulteriore finanziamento di 1.200 milioni, per il completamento delle opere.

Per quanto io non sia molto convinto che con questa somma si possa far fronte a tutte le esigenze, perchè sarà ancora necessaria, a mio avviso, un'ulteriore spesa di 600 milioni per l'attrezzatura sanitaria del Policlinico e per altre opere di completamento, debbo tuttavia riconoscere che, effettivamente, il primo passo da compiersi è quello di ultimare i fabbricati, ed a tale scopo la disponibilità finanziaria globale prevista nel disegno di legge, sarà così suddivisa: una spesa di 500 milioni per opere murarie e di completamento ed una spesa di 650 milioni per impianti speciali ed arredamenti vari.

Come ho già ricordato, il Consorzio di gestione del Policlinico è costituito dal Comune, dalla Provincia e dallo Stato, ma poichè la maggior parte del complesso sanitario sarà utilizzato dall'Università, si è previsto nel disegno di legge, all'articolo 1, il concorso dello Stato, nella misura del 50 per cento della spesa necessaria; inoltre, dato che gli altri Enti interessati - Comune e Provincia - non sono in grado di erogare i residui 600 milioni, si è previsto, nel medesimo articolo 1, che il rimanente 50 per cento della spesa, pur restando a carico degli Enti locali interessati nel Consorzio, sarà anticipato dallo Stato e rimborsato dagli Enti stessi in 30 rate annuali

costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

Si deve rilevare che l'attuazione di questo programma non solo diminuirà la disoccupazione operaia nella provincia di Bari, ma soprattutto consentirà, con la liberazione di molti locali attualmente occupati dalla Clinica universitaria, l'utilizzazione di altri fabbricati nei quali dovranno aver sede gli Istituti scientifici di altre Facoltà del nostro Ateneo.

In conclusione, il disegno di legge in esame non solo si inquadra nel complesso delle iniziative tendenti ad elevare le condizioni del Mezzogiorno d'Italia, ma è collegato, anche dal punto di vista - diciamo così - universitario, agli altri disegni di legge, già da noi approvati, concernenti le cliniche universitarie di Modena e di Padova.

Per i motivi che ho avuto l'onore di esporre brevemente, mi auguro che la Commissione voglia confortare del suo voto favorevole il disegno di legge sottoposto al suo esame.

BUIZZA. Vorrei sapere se la Commissione finanze e tesoro, alla quale è stato richiesto il parere su questo disegno di legge, si è espressa favorevolmente.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole. Do lettura, anzi, del testo del parere: « La 5ª Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria. - Paratore ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nella spesa di lire 1.200.000.000 occorrenti per il completamento dell'Ospedale Policlinico di Bari, lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa medesima.

Lo Stato anticiperà il restante 50 per cento della spesa che rimane a carico degli Enti locali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'Ospedale Policlinico di Bari, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo

anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le opere verranno eseguite a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori per conto dello Stato.

Gli appalti verranno effettuati dal Consorzio d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'ispettore superiore addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. I collaudi verranno eseguiti da uno o più ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

#### Art. 3.

Ai fini del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni.

La spesa, di cui al primo comma del presente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 100 milioni nell'esercizio	1951-52;
» 200 » »	1952-53;
» 200 » »	1953-54;
» 200 » »	1954-55;
» 200 » »	1955-56;
» 200 » »	1956-57;
» 100 » »	1957-58.

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente articolo 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio è autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:

lire 300 milioni nell'esercizio	1951-52;
» 400 » »	1952-53;
» 300 » »	1953-54;
» 200 » »	1954-55;

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonché Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.

Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra saranno a carico del Consorzio.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appof-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia » (N. 2257).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a contribuire nella misura di annue lire 300.000, nella spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia.

Al relativo onere si farà fronte per l'esercizio finanziario 1951-52 mediante una corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. In seguito alla Conferenza internazionale di Ginevra dell'ottobre 1949, si è costituito anche in Italia il Comitato nazionale per la documentazione edilizia che pubblica un suo periodico ed al quale partecipano, sotto l'egida del Ministro dei lavori pubblici, le più importanti amministrazioni ed istituti che si occupano dei problemi dell'edilizia: Consiglio nazionale delle ricerche, Ferrovie dello Stato, I.N.A.-Casa, Istituto nazionale delle assicurazioni.

Una rappresentanza di codesto Comitato partecipò attivamente ai lavori del « Consiglio internazionale per la documentazione edilizia », riunitosi per la prima volta a Parigi nell'autunno del 1950, del cui Comitato esecutivo è stato chiamato a far parte anche un rappresentante del Comitato nazionale.

Per l'adempimento dei numerosi compiti affidati al Consiglio, nonchè per il funzionamento di una modesta segreteria, è stato predisposto un bilancio finanziario, in base al quale viene richiesto all'Italia un contributo annuo di 650.000 lire, onere, questo, che, gravando anche sui vari enti privati che partecipano al Comitato, si riduce per il Ministero dei lavori pubblici a sole 300.000 lire, delle quali si propone la spesa nel disegno di legge in esame.

Dato l'interesse che l'attività edilizia ha per il nostro Paese e in considerazione quindi dei motivi che ispirano il provvedimento in discussione, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova » (N. 2305).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana delle città di Genova ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

È assegnato un nuovo termine a decorrere dal 7 agosto 1950 e fino al 31 dicembre 1955 per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova, dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane approvato con legge 20 giugno 1877, n. 3908.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Con il disegno di legge in esame viene richiesta una proroga dei termini per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale. Questa proroga in casi analoghi non è stata mai negata, dato che, in questo come in altri casi, molteplici cause possono aver impedito l'esecuzione dei piani nei termini prescritti, prima fra tutte la guerra. Il comune di Genova aveva chiesto una proroga di dieci anni, cioè fino al 1960, ma opportunamente il presente disegno di legge limita tale proroga al 31 dicembre 1955, in quanto quest'ultima data coincide con quella stabilita da un provvedimento di legge all'esame del Parlamento che prevede la proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Anche di questo disegno di legge propongo senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, del quale già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione ha termine alle ore 11,20.